

**Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-002330/2022
alla Commissione**

Articolo 138 del regolamento

Aldo Patriciello (PPE), Salvatore De Meo (PPE), Herbert Dorfmann (PPE), Massimiliano Salini (PPE), Fulvio Martusciello (PPE), Isabella Adinolfi (PPE), Lucia Vuolo (PPE), Andrea Caroppo (PPE)

Oggetto: La valutazione degli oli essenziali

Gli oli essenziali sono degli estratti al 100 % naturali, ottenuti a partire da piante o frutti attraverso la distillazione o mediante pressione dell'involucro esterno dei frutti e che rientrano nella classificazione di sostanze naturali complesse.

Nel contesto di revisione del regolamento CLP, la Commissione prevede che i livelli di pericolo di queste sostanze siano identificati sulla base dei loro componenti, senza consentire una valutazione della sostanza nella sua globalità.

A causa della sua origine naturale, l'olio essenziale è costituito da componenti che non possono essere eliminati, come potrebbe essere ad esempio nel caso di una miscela sintetica.

Recenti dati scientifici dimostrano che gli effetti di un olio essenziale, valutato nella sua globalità, differiscono notevolmente dalla somma degli effetti dei suoi singoli componenti.

La sicurezza dell'olio essenziale, dunque, deve poter essere valutata sull'olio essenziale nel suo insieme affinché la regolamentazione conservi la proporzionalità delle misure pertinenti.

Ciò premesso, può dire la Commissione se è possibile analizzare l'olio essenziale nella sua totalità per valutare i pericoli e non considerare l'olio essenziale come una semplice miscela dei suoi componenti?